



Riunione del 14 febbraio 2014

CORTE FEDERALE C.U. n 2 del 20 febbraio 2014

Composta **dai Signori:**

Avv. Renato Tobia
Avv. Massimo Rosi
Avv. Claudio Di Tullio

Presidente
Vice Presidente-Relatore
Componente

**RICORSO PROPOSTO DALL'ATLETA GRETA CICOLARI AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
DI CUI AL COMUNICATO N.9 DEL 7 GENNAIO 2014**

Svolgimento del procedimento

Con il provvedimento impugnato il Giudice di secondo grado rigettava l'appello proposto avverso la decisione della Commissione giudicante, che irrogava la sanzione della sospensione da ogni attività federale all'atleta per mesi sei, per aver la stessa violato i principi di lealtà e probità sportiva in relazione ad un comportamento aggressivo tenuto nei confronti di un tesserato nonché per aver, attraverso un social network, rivolto frasi offensive e denigratorie nei confronti del direttore tecnico della Nazionale Femminile di Beach Volley.

La censura alla decisione veniva limitata all'unico motivo della mancata osservanza da parte della Corte di Appello federale, del principio dell'onere della prova e del beneficio del dubbio.

Secondo il ricorrente, la CAF avrebbe fondato la propria decisione sulla piena attendibilità di quanto affermato dal denunciante e sulla mancata presentazione di una prova certa a discarico da parte della difesa dell'indagata, con ciò violando quei principi in merito all'accertamento della responsabilità dell'individuo, propri del processo penale e che, per analogia, dovevano essere applicati al processo sportivo .

Così posto il ricorso, non supera il vaglio di legittimità di questa Corte.

Sul punto va necessariamente premesso che se pur possano prendersi spunti dalla giustizia penale, il processo sportivo ha caratteristiche sicuramente differenti rispetto a quest'ultimo, anche in ordine alla procedura ed alla valutazione della prova.

Il principio della lealtà e probità sportiva è proprio del processo sportivo e per la valutazione di tale lesione è ovvio che solo marginalmente si può prendere spunto dal processo penale ordinario.

Lo stesso vale per il principio dell'onere della prova e del "dubio pro reo" che la ricorrente ritiene lesa.

Orbene il giudice d'appello ha motivato il proprio convincimento ritenendo l'addebito fondato su un duplice aspetto. Il primo riguardava la precisa denuncia effettuata dal tesserato Viserta, non singolarmente valutata ma confortata dal comportamento processuale della ricorrente che si è limitata a negare l'evento. L'altro l'aver omesso di produrre la prova testimoniale della tesserata Costantini, presente ai fatti, che avrebbe potuto scagionare la ricorrente.

L'iter logico giuridico del provvedimento impugnato e la motivazione del convincimento raggiunto dal Giudice, appaiono privi di vizi che possano inficiare la decisione. L'attendibilità della denuncia del tesserato, alla quale nel processo sportivo va sicuramente data una valenza diversa dal processo penale ordinario, è stata dichiarata in relazione alla mancata produzione da parte della Circolari, dell'esistente prova a discarico.

Sullo stesso motivo si incentra la difesa relativamente al capo B.

La CAF in tale caso ha motivato la decisione non fornendo una chiave di lettura "surreale", così come definito nei ricorsi, ma legata ai fatti che neanche l'abile difesa è riuscita a diminuire nella loro gravità.

Certo è che la Circolari ha scritto le frasi sul social network e che le stesse, ove riferite all'allenatore della Nazionale Beach Volley, fossero altamente lesive; certo è che la conversazione non fosse privata ma rivolta a tutti i "followers". Per nulla credibile che le parole si riferissero ad un ambito privato e non pubblico, visto il mezzo scelto e l'apertura dell'accesso a tutti. Così motivata la decisione del Giudice d'appello appare corretta.

L'intero provvedimento impugnato appare pertanto esente, anche nelle motivazioni, da vizi logico-giuridici e pertanto deve essere confermato.

PQM

la Corte respinge il ricorso proposto dall'atleta Greta Cicolari e dispone incamerare la tassa versata.

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Roma, 20 febbraio 2014